



PROVINCIA DI VERONA

Settore Servizi in Campo Ambientale

Servizio Gestione Ambientale

OGGETTO: Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 17 giugno 2036, dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in via Ronchesana n. 56 nel Comune di Zevio (VR) e gestito dalla ditta Magis Ambiente s.r.l..

Determinazione n. 1862 del 08/06/2026

Il Dirigente

Decisione Il dirigente del Settore servizi in campo ambientale della Provincia di Verona:

1. prende atto del cambio di denominazione sociale della ditta AGSM AIM Ambiente s.r.l. in Magis Ambiente s.r.l.;
2. autorizza la ditta Magis Ambiente s.r.l., con sede legale in Contrà Pedemuro San Biagio n.72 nel Comune di Vicenza (VI), all'esercizio di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi sito in via Ronchesana n. 56 nel Comune di Zevio (VR) nel rispetto della normativa ambientale di settore e di quanto riportato nella sezione "Obblighi da rispettare" del presente provvedimento. Ai sensi dell'articolo 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 il presente provvedimento costituisce altresì:
 - a) autorizzazione allo scarico in suolo delle acque depurate con trattamento chimico-fisico (acque meteoriche di prima pioggia provenienti dai piazzali esterni dell'impianto e acque di lavaggio dei mezzi) e delle acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dai piazzali esterni dell'impianto;
3. dispone che il presente provvedimento abbia validità massima fino al 17 giugno 2036.

Fatto Con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4255 del 28 dicembre 2006, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato una modifica sostanziale per l'inserimento di linee relative ad attività di smaltimento rifiuti dell'impianto sito in via Ronchesana n. 56 nel Comune di Zevio (VR), gestito dalla ditta Transeco s.r.l..

Con determinazione dirigenziale n. 1844/21 del 18 giugno 2021 il dirigente del Settore Servizi in Campo Ambientale della Provincia di Verona ha rinnovato l'autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 17 giugno 2026, dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in via Ronchesana n. 56 nel Comune di Zevio (VR), gestito dalla ditta Transeco s.r.l..

Con determinazione dirigenziale n. 2487/23 del 23 agosto 2023, il dirigente del Settore Servizi in Campo Ambientale della Provincia di Verona ha preso atto dell'adeguamento al D.M. 188/2020 dell'attività dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in via

Ronchesana n. 56 nel Comune di Zevio (VR), gestito dalla ditta Transeco s.r.l..

Con determinazione dirigenziale n. 3428/24 del 13 novembre 2024, il dirigente del Settore Servizi in Campo Ambientale della Provincia di Verona ha preso atto della modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti sito in Via Ronchesana n. 56 nel Comune di Zevio (VR), gestito dalla ditta Transeco s.r.l..

Con determinazione dirigenziale n. 3742/24 del 10 dicembre 2024, il dirigente del Settore Servizi in Campo Ambientale della Provincia di Verona ha modificato a favore della ditta AGSM AIM Ambiente s.r.l. il soggetto titolare della determinazione dirigenziale n. 1844/21 del 18 giugno 2021 rilasciata alla ditta Transeco s.r.l. per l'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi in oggetto.

Con nota del 14 agosto 2025 (pratica SUAP n. 04413700248-23072025-0923), acquisita al n. 48479 del 18 agosto 2025 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona (Registro), la ditta AGSM AIM Ambiente s.r.l. ha presentato istanza di autorizzazione di una modifica non sostanziale riguardante la cancellazione della prescrizione n. 11 del Quadro Prescrittivo della determinazione n. 3428 del 13 novembre 2024. (prevista dalla prescrizione n. 3 della d.G.R.V. n. 4255/2006 del 28 dicembre 2006).

Con nota iscritta al n. 48583 del 18 agosto 2025 del Registro, la Provincia di Verona ha inoltrato la comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione di una modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi in oggetto.

Con nota iscritta al n. 61360 del 15 ottobre 2025 del Registro, la Provincia di Verona ha chiesto alla Regione del Veneto di esprimere le proprie valutazioni circa la non sostanzialità della modifica proposta dalla ditta AGSM AIM Ambiente s.r.l. e di formulare il proprio parere in merito al contenuto della stessa.

Con nota acquisita al n. 66748 del 10 novembre 2025 del Registro (pratica SUAP n. 04413700248-31102025-1033), la ditta AGSM AIM Ambiente s.r.l. ha presentato istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti sito in Via Ronchesana n. 56 nel Comune di Zevio (VR).

Con nota iscritta al n. 68325 del 17 novembre 2025 del Registro, la Provincia di Verona ha inoltrato la comunicazione di avvio del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Via Ronchesana n. 56 nel Comune di Zevio (VR).

Con nota iscritta al n. 68579 del 17 novembre 2025 del Registro, la Provincia di Verona ha richiesto delle integrazioni documentali in merito al procedimento di autorizzazione di una modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti sito in Via Ronchesana n. 56 nel Comune di Zevio (VR) gestito dalla ditta AGSM AIM Ambiente s.r.l..

Con nota del 18 novembre 2025, acquisita al n. 68898 del 19 novembre 2025 del Registro, la ditta AGSM AIM Ambiente s.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste in merito al procedimento di autorizzazione di una modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto.

Con determinazione n. 3914/25 del 4 dicembre 2025, il dirigente del Settore Servizi in Campo Ambientale della Provincia di Verona ha autorizzato una modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti sito in Via Ronchesana n. 56 nel Comune di Zevio (VR) gestito dalla ditta AGSM AIM Ambiente s.r.l..

Con nota del 27 febbraio 2026, acquisita al n. 12290 del 27 febbraio 2026 del Registro, la ditta ha comunicato che, con decorrenza dal 1° marzo 2026, la denominazione sociale è modificata da AGSM AIM Ambiente s.r.l. a Magis Ambiente s.r.l., rimanendo invariati tutti i dati fiscali.

Con nota del 17 marzo 2026, acquisita al n. 16671 del 17 marzo 2026 del Registro, la ditta comunica che, in seguito alla variazione di denominazione sociale da AGSM AIM Ambiente

s.r.l. a Magis Ambiente s.r.l., la figura del Legale Rappresentante e del Responsabile Tecnico dell'impianto restano invariate.

Con nota del 10 aprile 2026, acquisita al n. 22044 del 14 aprile 2026 del Registro, la ditta Magis Ambiente s.r.l. ha trasmesso il Piano di Emergenza Interno dell'impianto in oggetto aggiornato.

Con nota del 3 giugno 2026, acquisita al n. 33488 del 3 giugno 2026 del Registro, la ditta Magis Ambiente s.r.l. ha trasmesso integrazioni volontarie all'istanza di rinnovo, costituite da una planimetria aggiornata dell'impianto al fine di rendere visibile l'impianto di trattamento acque, e una revisione della tabella codici EER trattati, comunicando contestualmente la rinuncia all'attività di recupero R3 per il codice EER 09 01 08.

Motivazione Il provvedimento è adottato sulla base della normativa vigente e di atti di organizzazione interna, in particolare:

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (d.lgs. n. 152/2006);
- decreto 22 settembre 2020, n. 188, "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" (d.m. n. 188/2020);
- decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e s.m.i. (d.lgs. n. 49/2014);
- decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti" (d.lgs. n. 101/2020);
- legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i. (l.r. n. 3/2000);
- articoli 5 e 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, "Norme per la tutela dell'ambiente" e s.m.i. (l.r. n. 33/1985);
- legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, "Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA) e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)" (l.r. n. 12/2024);
- regolamento regionale n. 4 del 9 gennaio 2025, "Regolamento attuativo in materia di VINCA" (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12);
- decreto del Direttore della Direzione Valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso n. 15 del 17 febbraio 2025 "Attuazione dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA adottato ai sensi dell'articolo 17 della Legge regionale 27/05/2024, n. 12. Integrazione della modulistica necessaria alle richieste connesse alle procedure di cui al Capo III del medesimo Regolamento" (d.D.R. n. 15/2025);
- deliberazione del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente n. 41/2022 del 23 febbraio 2022 "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006. Revisione Gennaio 2022" (delibera SNPA n. 41/2022);
- deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia" (d.G.R.V. n. 2721/2014);
- legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i. (legge n. 241/1990);
- decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i. (d.lgs. n. 159/2011);

- articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. (d.lgs. n. 267/2000), gli articoli 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del Regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso;
- decreto del Presidente della Provincia di Verona n. 40 del 30 dicembre 2024 di conferimento al dott. Paolo Malesani dell’incarico di dirigente del Settore servizi in campo ambientale.

La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria effettuata da personale del Settore servizi in campo ambientale di questa Provincia, si fonda sulla valutazione della documentazione acquisita, ritenuta pertinente e completa, e sulla verifica del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore. Si prende altresì atto della rinuncia, comunicata dalla ditta in data 3 giugno 2026, all’attività di recupero R3 per il codice EER 09 01 08.

Dalla documentazione agli atti non sono ravvisabili impedimenti al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio.

La richiesta di cancellazione della prescrizione n. 13 del previgente Quadro Prescrittivo, allegato alla determinazione n. 3428/24 del 13 novembre 2024, non può essere accolta nell’ambito del presente procedimento di rinnovo; la ditta dovrà, se ancora interessata, presentare apposita istanza che sarà sottoposta anche alla necessaria valutazione della Regione del Veneto nell’ambito di apposito procedimento.

Obblighi

da rispettare

La ditta Magis Ambiente s.r.l. è autorizzata all’esercizio dell’impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi presso l’impianto sito in Via Ronchesana n. 56 nel Comune di Zevio (VR), nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale nonché delle prescrizioni contenute nel Quadro Prescrittivo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Avvertenze

La presente determinazione costituisce unicamente autorizzazione in merito al profilo ambientale ed è rilasciata ai soli fini della gestione dei rifiuti e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente. Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale e regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell’attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

La richiesta di rinnovo deve essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza della validità della presente autorizzazione.

Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione di indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione del Veneto ed in funzione dell’evolversi della situazione ambientale e normativa.

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo VI della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP del Comune di Zevio, per l'inoltro agli enti competenti, alla Direzione Ambiente della Regione del Veneto, al Dipartimento di prevenzione dell'A.U.L.S.S. n. 9 "Scaligera" nonché pubblicato sul sito web della Provincia di Verona.

**Imposta di
bollo**

Obbligo assolto con marche da bollo n. 01250009423598 del 31 ottobre 2025 e n. 01250009423586 del 31 ottobre 2025, che la ditta dichiara annullate per lo scopo e conservate in originale.

**A chi
ricorrere**

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

MALESANI PAOLO

firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD